

**Legge regionale 11 novembre 2011, n. 21 (BUR n. 85/2011)  
(Novellazione) – Testo storico**

**INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 2010,  
N. 18 “NORME IN MATERIA FUNERARIA”, IN MATERIA DI  
DEROGHE PER I COMUNI MONTANI**

**Art. 1 - Inserimento dell'articolo 5 bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.**

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è aggiunto il seguente articolo 5 bis:

*“Art. 5 bis - Deroghe per i comuni montani.*

*1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani” e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, è ammessa deroga al regime di incompatibilità tra lo svolgimento di attività funebre e la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale di cui all'articolo 5, comma 4.*

*2. Ai fini dell'applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.”.*

**Art. 2 - Modifica dell'articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 “Norme in materia funeraria”.**

1. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 è così sostituito:

*“2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero, salva possibile deroga per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, approvata dagli stessi comuni con specifica deliberazione da comunicare alla Regione.”.*